



Istituto Paritario Minerva

Regolamento di Istituto

ANNO SCOLASTICO

2024/2025

PREMESSA GENERALE.....	5
ART. 1.....	5
SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO.....	5
ART. 2.....	5
ORARIO DELLE LEZIONI.....	5
ART. 3.....	6
INTERRUZIONE DELLE LEZIONI.....	6
ART. 4.....	6
RESPONSABILITÀ.....	6
ART. 5.....	6
DIVIETO DI FUMARE.....	6
ART. 6.....	6
PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA.....	6
ART. 7.....	7
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI CLASSE.....	7
ART. 8.....	7
ELEMENTI COMUNI OBBLIGATORI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.....	7
ART. 9.....	7
TRASPARENZA DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA.....	7
ART.10.....	7
TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
ART. 11.....	8
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	8
ART. 12.....	8
ATTIVITÀ PREVISTE DAL P.T.O.F.	8
ART. 13.....	8
LIBERTÀ DI APPRENDIMENTO.....	8
ART. 14.....	8
PRESENZA IN AULA ALL'INIZIO DELLE LEZIONI.....	8
ART. 15.....	8
VIGILANZA DEGLI ALLIEVI.....	8
ART. 16.....	9
RESPONSABILITÀ NELL'USO DI STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI.....	9
ART. 17.....	9
CAMBIO DELL'ORA.....	9
ART. 18.....	9
TERMINE DELLE LEZIONI.....	9
ART. 19.....	9
USCITE DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE DURANTE LE ORE DI LEZIONE.....	9
ART. 20.....	9
ASSEMBLEE DI CLASSE.....	9
ART. 21.....	10
OBBLIGO DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI SCRITTI.....	10
ART. 22.....	10
UTILIZZAZIONE DI TESTI.....	10
ART. 23.....	10
FORMAZIONE IN SERVIZIO E AUTOAGGIORNAMENTO.....	10
ART. 24.....	10
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE.....	10
ART. 24.....	10
I COORDINATORI DI CLASSE.....	10
ART. 25.....	11
PRINCIPI GENERALI.....	11
ART. 26.....	11
NORME DI COMPORTAMENTO.....	11
ART. 27.....	11
OBBLIGO DI FREQUENZA.....	11
ART. 28.....	11
INIZIO DELLE LEZIONI ED INGRESSO.....	11
ART. 29.....	11

ENTRATA IN RITARDO	11
ART. 30.....	12
RITARDI DOPO LA SECONDA ORA E USCITE ANTICIPATE	12
ART. 31.....	12
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE	12
ART. 32.....	12
ASSENZE DI MASSA	12
ART. 33.....	12
TUTELA DELLA PRIVACY	12
ART. 34.....	12
COMPORTAMENTO SCORRETTO	12
ART. 35.....	13
DIVIETO DI USARE IL TELEFONO CELLULARE	13
ART. 36.....	13
RISPETTO PER LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE	13
ART. 37.....	13
CURA DELL’AULA.....	13
ART. 38.....	13
AMBIENTI COMUNI.....	13
ART. 39.....	14
CAMBIO D’ORA	14
ART. 40.....	14
RICHIESTE DI ASSEMBLEE D’ISTITUTO.....	14
ART. 41.....	14
USCITE DIDATTICHE ED IMPEGNI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE	14
ART. 42.....	15
DISCIPLINA	15
ART. 43.....	16
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.....	16
ART.44.....	16
Precisazioni generali sui provvedimenti disciplinari	16
ART. 45.....	16
LE NORME E I CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.....	16
ART. 46.....	17
ABBIGLIAMENTO DEGLI STUDENTI DEL POLO LICEALE	17
ART. 47.....	17
ABBIGLIAMENTO DEI BAMBINI DELL’INFANZIA	17
ART. 48.....	17
COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.....	17
ART. 49.....	17
COLLABORATORI DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE	17
ART. 50.....	17
CONSIGLIO D’ISTITUTO.....	17
ART. 51.....	18
COLLEGIO DEI DOCENTI	18
ART. 52.....	18
CONSIGLIO DI CLASSE	18
ART. 53.....	18
COMPITI.....	18
ART. 54.....	18
AMBIENTE SCOLASTICO	18
ART. 55.....	18
PERSONALE DI SEGRETERIA	18
ART. 56.....	18
ISCRIZIONE ALLE CLASSI E RILASCIO CERTIFICATI	18
ART. 57.....	18
CONTATTO TELEFONICO	18
ART. 58.....	19
DIRITTI DI SEGRETERIA.....	19
ART. 59.....	19

PROTOCOLLO SANITARIO SCUOLA DELL'INFANZIA "MINERVA KIDS"	19
AMMISSIONE	20
RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI "SALVA-VITA"	20
RICHIESTA DI DIETA SPECIALE	20
ASSENZA.....	20
ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA	20
RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA	22
ALLEGATO 2	24
CERTIFICATO CON LE INDICAZIONI NECESSARIE PER DIETE SPECIALI AI FINI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA.....	24

PREMESSA GENERALE

I PRINCIPI ISPIRATORI

Il presente regolamento dell'Istituto Paritario "Minerva" fa proprio, sotto il profilo dei principi ispiratori di fondo, quanto contenuto nel P.T.O.F d'Istituto, DPR 249/98 e successive modifiche contenute nel D.P.R. 21/11/2007 n.235 "Statuto delle studentesse e degli studenti":

"La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, **contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere**, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale".

Tutti coloro che partecipano alla vita della scuola sono tenuti ad osservare i principi di una corretta e qualificata convivenza civile, nel rispetto reciproco e democratico dei diritti, dei doveri, dei ruoli e della personalità di ciascuno.

NORME GENERALI

ART. 1

SUDDIVISIONE DELL'ANNO SCOLASTICO

Il calendario dell'anno scolastico, in base alle direttive del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto, viene definito in base alle reali esigenze e finalità educative dell'istituto. È suddiviso, di norma, in due quadrimestri. La delibera sulla suddivisione dell'anno scolastico, in trimestre o quadrimestre, adeguatamente motivata, in base alle reali esigenze didattiche e gestionali dell'Istituto e delle famiglie degli alunni deve essere approvata dal Collegio dei Docenti nella sua prima seduta annuale, ai sensi dell'art. 7 comma c) del D. Lgs. 297 del 16 Aprile 1994.

ART. 2

ORARIO DELLE LEZIONI

Le lezioni del calendario scolastico, si svolgono secondo un orario che viene proposto dal Collegio dei Docenti e ratificato del Consiglio d'Istituto e comunicato alle classi e alle famiglie degli alunni. Per necessità di vario tipo o per cause di forza maggiore potrà subire variazioni, che saranno comunicate con circolare specifica della Presidenza stessa ai docenti, agli alunni e, attraverso questi, alle famiglie.

Scuola dell'Infanzia

L'orario per la scuola dell'infanzia è il seguente con 5 giorni settimanali:

Inizio 2 settembre 2024 – termine 30 giugno 2025

Ingresso ore 08:30/09:00

Uscita ore 16:30.

Orario mensa 11:45 – 13:30

Servizio pre-scuola 07:30 – 08:30

Servizio post-scuola 16:30 – 17:30

1° luglio 31 luglio Progetto "Riciclan...kids"

Classi ad indirizzo liceale:

Inizio 13 settembre 2024 - termine 6 giugno 2025.

Per gravi e motivate esigenze dovute a situazioni di forza maggiore ed in via del tutto eccezionale, sono consentiti:

- un massimo di 5 ingressi in seconda ora per quadrimestre, previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche o del 1° Collaboratore. Tali ingressi dovranno essere giustificati dall'esercente la responsabilità genitoriale; si deroga di volta in volta per gli alunni che, per documentati motivi, posticipano l'entrata in seconda ora.
- un massimo di 5 uscite anticipate per quadrimestre, soltanto se lo studente è prelevato dall'esercente la responsabilità genitoriale o da un suo delegato munito di delega, di copia del documento in corso di validità del genitore dello studente e di un documento in corso di validità del delegato. Si deroga di volta in volta l'uscita anticipata per documentati motivi.

Gli studenti maggiorenni sono responsabili di sé stessi, ma le regole di cui sopra valgono per tutti gli alunni dell'Istituto.

L'Istituto informerà e, se del caso, convocherà le famiglie di tutti coloro che non osserveranno le regole appena descritte.

Gli ingressi in 2^a ora e le uscite anticipate di cui sopra devono essere sempre giustificate.

È consentita una tolleranza di 10 minuti dopo il suono della campanella della 1^a ora solo nel caso di validi e giustificati motivi. In caso contrario gli studenti potranno entrare in 2^a ora (per 5 volte a quadrimestre).

Classi ad indirizzo Liceale

La scansione oraria è la seguente dal lunedì al venerdì:

1^a ora 8:30 – 9:30

2^a ora 9:30 – 10:30

3^a ora 10:30 – 11:30 (con ricreazione 10:30 – 10:45 classi I, II, III e 11:15 – 11:30 classi IV, V)

4^a ora 11:30 – 12:30

5^a ora 12:30 – 13:25

6^a ora 13:25 – 14:15

ART. 3

INTERRUZIONE DELLE LEZIONI

Le lezioni non possono essere interrotte se non per motivi eccezionali. Ogni comunicazione alle classi e/o alle famiglie degli alunni, potrà essere effettuata soltanto con uno specifico permesso del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o dal 1° Collaboratore, in assenza dei quali il Docente più anziano per servizio, all'inizio o alla fine di ogni ora di lezione. **Nessun estraneo, a qualsiasi titolo, può entrare nelle classi, o salire ai piani,** in orario di lezione, se non con uno specifico motivo e relativa autorizzazione del Coordinatore delle attività didattiche e comunque deve essere accompagnato dal collaboratore scolastico in servizio al piano o da un docente.

ART. 4

RESPONSABILITÀ

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per beni od oggetti personali lasciati incustoditi o dimenticati nelle aule o nei locali dell'Istituto stesso.

ART. 5

DIVIETO DI FUMARE

In conformità al D.L. n.104 del 2013 art. 4 commi 1-2-3-4, convertito in legge il giorno 8 novembre 2013 n. 108, è vietato fumare, **incluse le sigarette elettroniche, in tutti i locali dell'edificio scolastico, comprese le aree all'aperto.** L'osservanza del divieto è curata dal personale scolastico incaricato, dai collaboratori scolastici, che in caso di inosservanza al regolamento informano direttamente il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o il 1° Collaboratore.

Tutti i docenti e il personale non docente sono tenuti a far rispettare la norma. I trasgressori siano essi studenti, docenti, personale ATA, genitori, visitatori, incorreranno nelle sanzioni previste dalla normativa vigente.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

ART. 6

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Piano dell'Offerta Formativa viene elaborato e approvato dal Collegio Docenti e ratificato dal Consiglio d'Istituto.

Nel Piano sono riportate:

- Le attività didattiche, curriculari ed extracurriculari, obbligatorie e facoltative, di recupero e di sostegno;
- I servizi e le modalità di organizzazione della scuola;
- Il piano di orientamento;
- Il piano di aggiornamento
- Il piano di monitoraggio
- L'organizzazione interna dell'Istituto: l'organigramma e le commissioni;
- Descrizione delle strutture e delle attrezzature e loro impiego.

Il piano approvato con validità triennale (2022 – 2025), entro il 31 ottobre di ogni anno, può essere rivisto e integrato o modificato dagli organi collegiali.

ART. 7

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI CLASSE

Il Collegio dei Docenti, su proposta del Coordinatore delle Attività Didattiche, nella prima riunione, stabilisce il calendario di massima delle riunioni dei vari Organi Collegiali, il calendario approvato viene ratificato dal Consiglio di Istituto.

I docenti somministreranno gli opportuni test di verifica, per constatare il livello di preparazione iniziale degli studenti. Particolare attenzione si dovrà porre con gli alunni disabili, DSA e BES.

Entro il mese di ottobre ciascun Docente consegnerà il proprio progetto di programmazione in formato digitale al Coordinatore di Classe incaricato, che a sua volta, raccolte tutte le programmazioni didattiche, le invierà in formato digitale sia al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, sia alla Segreteria Didattica della scuola.

ART. 8

ELEMENTI COMUNI OBBLIGATORI DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

La programmazione individuale dovrà includere, oltre alle indicazioni sui contenuti, gli obiettivi formativi di conoscenze, competenze e capacità coerentemente con quanto previsto in proposito nel P.T.O.F. d'Istituto, l'organizzazione del lavoro didattico per moduli o unità didattiche, l'eventuale partecipazione della classe o di gruppi di allievi della stessa a progetti del P.T.O.F., le indicazioni relative ai libri di testo, ai materiali e alle attrezzature, le modalità e le frequenze delle verifiche scritte ed orali, i criteri di valutazione e di misurazione.

ART. 9

TRASPARENZA DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

Tutti i docenti, con le modalità previste dal presente regolamento di istituto “attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico” (DPR 249/98 art. 2 comma 4).

A tal fine, i singoli docenti sono tenuti ad esporre alle classi, entro il primo mese di lezione, il loro progetto di programmazione, e in particolare i criteri di valutazione e a procedere a verifiche del lavoro svolto in classe coerentemente con gli obiettivi prefissati nella stessa programmazione individuale e secondo quanto stabilito dal consiglio di classe.

I docenti sono tenuti, quando lo si ritiene opportuno, ad informare delle azioni didattiche le famiglie degli alunni mantenendo un dialogo informativo anche telefonico, permettendo così un costante monitoraggio da parte delle famiglie sulla progressione didattica dei propri figli.

ART.10

TRASPARENZA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento (DPR 249/98 art. 2 comma 4).

I docenti del consiglio di classe, nel rispetto della privacy, sono pertanto tenuti alla massima trasparenza relativamente alle valutazioni, comunicando tempestivamente agli studenti e/o ai genitori l'esito delle prove, sia orali che scritte, e a fornire indicazioni e suggerimenti sul rendimento scolastico, anche mediante l'utilizzo del registro elettronico.

I Docenti devono attenersi al segreto d'ufficio relativamente alle valutazioni espresse durante gli scrutini intermedi e finali prima della pubblicazione dei risultati ufficiali.

ART. 11

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Le attività didattiche curriculari e quelle extracurriculari e/o integrative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti (DPR 249/98 art. 2 comma 6).

I docenti del consiglio di classe, sentito il parere del consiglio di Istituto e del Collegio dei Docenti devono pertanto stabilire, all'inizio dell'anno, opportune misure di coordinamento dirette ad evitare un carico eccessivo di impegni scolastici.

ART. 12

ATTIVITÀ PREVISTE DAL P.T.O.F.

I docenti devono consentire la partecipazione di/dei propri studenti, nel corso delle ore di lezione, alle attività previste dal P.T.O.F., approvate dal Consiglio di Classe, dal Collegio dei Docenti e ratificate dal Consiglio di Istituto.

Le attività programmate per gli alunni, verranno annotate sul registro elettronico insieme ai docenti coinvolti.

Al di fuori di tali modalità, nessun docente può autorizzare gli studenti ad assentarsi durante le ore di lezione di altri docenti.

ART. 13

LIBERTÀ DI APPRENDIMENTO

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola (DPR 249/98 art. 2 comma 6).

ADEMPIMENTI DEI DOCENTI

ART. 14

PRESENZA IN AULA ALL'INIZIO DELLE LEZIONI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (C.C.N.L. 2019-2021 art. 44 c.7).

ART. 15

VIGILANZA DEGLI ALLIEVI

Ogni docente della prima ora accoglierà gli allievi al loro arrivo in classe facendo l'appello e segnando sul registro elettronico gli assenti. Le assenze saranno giustificate sul registro elettronico dagli esercenti la responsabilità genitoriale, ai quali sono state consegnate le relative credenziali. Il Coordinatore della classe segnalerà le eventuali irregolarità rilevate per le opportune comunicazioni alla famiglia, circa i ritardi e le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodicamente.

I docenti delle ore successive sono tenuti con l'appello, a verificare i presenti e gli eventuali assenti, e ad annotare eventuali uscite anticipate.

Il docente non può di norma allontanarsi dall'aula, se non per motivi gravi e impellenti o per motivi di servizio. In tali casi, dovrà comunque assicurarsi che la vigilanza sulla classe venga affidata ad altro insegnante o a un collaboratore scolastico disponibile al piano.

In nessun modo la classe e gli alunni, anche maggiorenni, devono essere lasciati soli.

I docenti sono tenuti a segnalare al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, o al 1° Collaboratore ogni eventuale comportamento scorretto e/o pericoloso degli allievi, anche non delle proprie classi.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza degli allievi, è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi ai fini della sicurezza e valutazione dei rischi, nel rispetto del buon senso e dei principi ispiratori del presente regolamento.

I Docenti sono tenuti alla sorveglianza degli allievi della classe affidata anche durante il periodo di intervallo/ricreazione, se previsto, e comunque fino al termine dell'ora di propria competenza scandito dal suono della campanella.

ART. 16

RESPONSABILITÀ NELL'USO DI STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI

Il docente che abbia utilizzato strumenti e materiale didattico della scuola per la sua lezione, è responsabile dell'integrità delle apparecchiature e dei materiali, che dovrà restituire appena terminato l'utilizzo.

L'eventuale affidamento agli studenti, durante l'orario scolastico, di tali strumenti e materiali, avverrà sotto la responsabilità del professore.

Per tali motivi, è opportuno che la consegna di strumenti e materiali avvenga sempre in base a procedure ufficiali, da cui risulti la presa in consegna e la restituzione del bene: a ciò dovranno provvedere i responsabili dei laboratori, il bibliotecario, il personale di segreteria.

ART. 17

CAMBIO DELL'ORA

I docenti delle ore successive alla prima ora devono fare in modo di trovarsi in aula al cambio dell'ora, compatibilmente con i tempi necessari per raggiungerla.

I docenti devono evitare di trattenersi in classe oltre il suono della campanella.

I collaboratori scolastici in servizio ai piani vigileranno durante questa fase critica della giornata scolastica assicurandosi che le procedure del cambio dell'ora avvengano regolarmente e segnalando tempestivamente eventuali criticità.

Il Docente, che deve condurre le classi in palestra, è tenuto ad accompagnare personalmente gli studenti ed accertarsi che tutti raggiungano in tempi ragionevoli il luogo dove si terrà la lezione, vigilando soprattutto sulla sicurezza degli alunni.

Il Docente, alla fine della lezione, deve accompagnare gli allievi in classe e, se la lezione coincide con il termine dell'ultima ora, accompagnerà e vigilerà sulla propria classe fino al cancello d'uscita della scuola.

ART. 18

TERMINE DELLE LEZIONI

Al termine delle lezioni, tutti i Docenti sono tenuti ad accompagnare e vigilare sulla propria classe fino al cancello d'uscita della scuola.

ART. 19

USCITE DEGLI ALUNNI DALLA CLASSE DURANTE LE ORE DI LEZIONE

Non è consentito uscire dall'aula durante la prima ora, se non per comprovati e documentati motivi.

Ciascun docente, nelle ore successive alla prima, consentirà l'uscita di un solo allievo alla volta per la fruizione dei servizi.

Egli potrà consentire, eventualmente, l'uscita per altri motivi, quali recarsi in Presidenza, prendendo nota del nome dello studente che ne faccia richiesta sul registro di classe.

Il Docente dovrà segnalare tempestivamente ai collaboratori scolastici in servizio al piano, l'eventuale ritardo nel rientro in classe dell'alunno.

I collaboratori scolastici incaricati della sorveglianza dei piani dovranno vigilare e comunicare immediatamente al docente e alla Presidenza eventuali situazioni di pericolo o non rispetto della norma descritta.

ART. 20

ASSEMBLEE DI CLASSE

Le richieste per le assemblee di classe debitamente firmate dai docenti delle materie interessate, devono essere presentate al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o al 1° Collaboratore con almeno tre giorni di anticipo.

È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico" (Decreto legislativo n. 297/1994, art. 13 comma 6).

"I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato studentesco di istituto" (Decreto legislativo n. 297/1994, art. 13 comma 4).

Ciascun docente è tenuto al servizio nelle ore destinate all'assemblea di classe che resta comunque sotto il suo controllo e responsabilità. Durante l'assemblea il docente deve garantire il costante rispetto del regolamento nonché l'ordinato svolgimento della stessa, rimanendo a disposizione degli allievi stessi. Al termine dell'assemblea gli alunni sono tenuti redigere il verbale d'assemblea da consegnare in Presidenza.

Qualora le assemblee non si svolgessero in modo ordinato e tranquillo e/o disturbassero il normale svolgimento delle attività didattiche nelle aule vicine, verranno sospese per riprendere regolarmente le lezioni.

ART. 21

OBBLIGO DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI SCRITTI

Ogni docente avrà cura di consegnare alla classe gli elaborati scritti, revisionati e valutati, verificando che tutti gli alunni ne abbiano preso visione.

ART. 22

UTILIZZAZIONE DI TESTI

Il Docente **deve esigere** che tutti gli studenti siano forniti dei libri di testo in adozione indicati dall'Istituto e reperibili sul sito della scuola. Il Docente **non può chiedere** agli alunni l'acquisto di libri di testo diversi da quelli deliberati in adozione.

ART. 23

FORMAZIONE IN SERVIZIO E AUTOAGGIORNAMENTO

I Docenti hanno il diritto – dovere all'aggiornamento; per tutte le attività relative essi fanno riferimento a quanto previsto dal vigente CCNL e dal Contratto Integrativo d'Istituto.

ART. 24

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

I Docenti curano i rapporti con i genitori degli allievi delle proprie classi (art. 395 del D.Lgs n. 297 del 16 Aprile 1994) secondo le modalità e i criteri deliberati annualmente dal Collegio dei Docenti, compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'Istituto ed in modo da garantire la concreta e reale accessibilità al servizio.

In aggiunta ai regolari e periodici colloqui mattutini con i genitori, al fine di favorire l'incontro con le famiglie si terrà, inoltre, un ricevimento pomeridiano a quadrimestre.

Ogni docente, eventualmente assente al colloquio pomeridiano, fisserà sollecitamente un nuovo incontro, comunicandolo, possibilmente in anticipo, al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o al 1° Collaboratore e alle classi interessate.

Per tutta la durata dell'ora di ricevimento delle famiglie, il docente è tenuto ad essere presente nell'Istituto.

I docenti che prevedono di assentarsi il giorno del ricevimento famiglie, sono tenuti ad avvisare in anticipo gli alunni delle proprie classi, ed eventualmente concordare un appuntamento con le famiglie.

I Docenti informeranno tempestivamente le famiglie, tramite il Coordinatore del Consiglio di Classe, in caso di scarso rendimento e profitto degli allievi, al fine di ricercare insieme le più opportune soluzioni mirate ad un recupero anche individualizzato.

I genitori degli studenti possono, tramite i propri figli, chiedere, in via eccezionale, un colloquio con ciascun docente anche al di fuori dell'orario di ricevimento.

ART. 24

I COORDINATORI DI CLASSE

In relazione all'attività didattico-educativa nella classe assegnata, salvo delibera diversa del C.d.D., essi hanno i seguenti compiti:

- presiedere i Consigli di Classe, su delega anche verbale del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative;
- proporre al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, anche su richiesta di altri membri del CdC, la convocazione straordinaria dello stesso;
- verificare la trascrizione, dopo lo scrutinio finale, dei debiti scolastici contratti dagli alunni sui relativi fascicoli;
- coordinare con la Segreteria Didattica il monitoraggio di assenze, ritardi e uscite anticipate degli alunni segnalando tempestivamente al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative qualsiasi situazione non coerente con l'azione didattica, il Coordinatore di Classe è tenuto ad informare di questo anche le famiglie degli alunni;
- coordinare le attività funzionali alla stesura del documento del 15 maggio per le classi quinte;
- coordinare e verificare la corretta e completa raccolta delle programmazioni didattiche, dei programmi consuntivi e delle relazioni finali da consegnare in formato digitale in Presidenza o Vicepresidenza.

DOVERI DEGLI STUDENTI

ART. 25

PRINCIPI GENERALI

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e del 1° Collaboratore, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni **lo stesso rispetto che chiedono per sé stessi**.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e responsabile. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.

ART. 26

NORME DI COMPORTAMENTO

La scuola è un luogo di studio, che richiede serenità e concentrazione; pertanto, il comportamento, in aula come in tutto l'edificio, deve essere educato e responsabile. **Non sono ammessi schiamazzi, né azioni violente o scomposte che turbino il regolare svolgimento delle lezioni.**

ART. 27

OBBLIGO DI FREQUENZA

"... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" (art. 14 comma 7 del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122).

Dall'inizio delle lezioni, gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente agli impegni di studio secondo la normativa vigente sopra richiamata.

Analogo obbligo sussiste per i corsi di sostegno e recupero e per quelli facoltativi, cui gli studenti si sono liberamente iscritti.

ART. 28

INIZIO DELLE LEZIONI ED INGRESSO

L'ingresso a scuola è fissato dal Consiglio d'Istituto e dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno scolastico ed è consentita una tolleranza di 10 minuti dopo il suono della campanella, solo nel caso di validi e giustificati motivi.

Dopo tale ora l'ingresso avverrà alla seconda ora o, per casi particolari, l'ingresso è consentito con l'autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o del 1° Collaboratore.

Gli alunni non potranno assolutamente uscire dall'Istituto, la violazione di tale norma deve essere immediatamente segnalata alla Presidenza o alla Segreteria Didattica che informerà immediatamente la famiglia.

ART. 29

ENTRATA IN RITARDO

In caso di **ritardo alla prima ora**, il docente presente in classe potrà consentire l'ingresso in aula all'alunno previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o del 1° Collaboratore, se si ritengono motivate le giustificazioni del ritardo, che dovrà comunque essere annotato dal docente sul registro elettronico e giustificato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

La richiesta di flessibilità, per l'ingresso in ritardo alla 1^ ora, deve essere presentata all'Istituto dagli esercenti la responsabilità genitoriale. Si precisa che tale ingresso può essere consentito entro e non oltre le ore 09,00.

L'entrata posticipata in seconda ora deve essere segnalata sul registro elettronico dal docente, e dovrà essere giustificata dall'esercente la responsabilità genitoriale sul registro elettronico stesso.

Come citato all'**art. 2** del presente Regolamento, sono consentiti:

un massimo di **5 ingressi** in seconda ora per quadrimestre, previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche o del 1° Collaboratore. Tali ingressi dovranno essere giustificati dall'esercente la responsabilità genitoriale; si deroga di volta in volta per gli alunni che, per documentati motivi, posticipano l'entrata in seconda ora. Tale fattore sarà uno degli elementi a disposizione del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento;

ART. 30

RITARDI DOPO LA SECONDA ORA E USCITE ANTICIPATE

Non è consentito entrare oltre la seconda ora o uscire anticipatamente, salvo casi eccezionali e documentati, che saranno valutati dall'Ufficio di Presidenza.

Sono consentite un massimo di **5 uscite** anticipate per quadrimestre. Gli alunni minorenni non potranno uscire se non in presenza dell'esercente la responsabilità genitoriale, o da persona di fiducia fornita di delega firmata dall'esercente la responsabilità genitoriale, copia del documento dell'esercente la responsabilità genitoriale e documento della persona delegata.

Nel caso di studente maggiorenne la richiesta di uscita anticipata dovrà essere debitamente motivata. Tale fattore sarà uno degli elementi a disposizione del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento.

La richiesta di uscita anticipata deve essere vistata dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o del 1° Collaboratore e dal docente dell'ora interessata che la registrerà sul registro elettronico.

ART. 31

GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE

Nel caso di assenze di uno o più giorni consecutivi, gli studenti maggiorenni e gli esercenti la responsabilità genitoriale, se trattasi di studenti minorenni, dovranno giustificare sul registro elettronico le assenze di cui sopra. Il docente in servizio alla prima ora è preposto alla verifica dell'avvenuta giustificazione. Inoltre, dovrà comunicare immediatamente alla segreteria Didattica, al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o al 1° Collaboratore la violazione di tale norma al fine di comunicare immediatamente alla famiglia la mancata giustificazione.

È vietato cumulare in un'unica giustificazione, le assenze effettuate in giorni non consecutivi. Le assenze vanno giustificate il primo giorno di rientro a scuola.

Come stabilito dalla Legge Regionale 7/2018 art. 68: *“1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:*

- a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*
- b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.*

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni”.

ART. 32

ASSENZE DI MASSA

Le assenze di massa di intere classi o della maggioranza, dovute a manifestazioni, scioperi o proteste, vanno comunque giustificate individualmente. Saranno comunque avvistate le famiglie.

ART. 33

TUTELA DELLA PRIVACY

In caso di attività didattiche curriculari o extracurriculari che comportino da parte degli studenti l'utilizzo di apparecchiature fotografiche e/o di videoregistrazione, i genitori (o gli studenti maggiorenni) sottoscrivono una dichiarazione di liberatoria per l'Istituto, ai sensi della vigente normativa sulla privacy (Legge n. 675/1996 e D. Lgs. 196/2003).

ART. 34

COMPORTAMENTO SCORRETTO

Assenze ingiustificate dall'aula, comportamenti scorretti, ripetute infrazioni al regolamento verranno portati all'attenzione della Presidenza, che valuterà se riunire i rispettivi consigli di classe per gli opportuni provvedimenti disciplinari.

Il verificarsi di tali comportamenti verrà immediatamente notificato alle famiglie.

ART. 35

DIVIETO DI USARE IL TELEFONO CELLULARE

- 1) È vietato in aula l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici o audiovisivi. (DPR 249/98, CM 362/98, NOTA MPI Prot. n. 30/2007, DPR 235/07).
- 2) La direttiva del 15 marzo 2007 del Ministero dell'Istruzione prevede che “dall'elenco dei doveri generali enunciati dall'articolo 3 del D.P.R. n. 249/1998 si evince la sussistenza di un dovere specifico, per ciascuno studente, di non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche, considerato che il discente ha il dovere: – di assolvere assiduamente agli impegni di studio anche durante gli orari di lezione (comma 1); – di tenere comportamenti rispettosi nei confronti degli altri (comma 2), nonché corretti e coerenti con i principi di cui all'art. 1 (comma 3); – di osservare le disposizioni organizzative dettate dai regolamenti di istituto (comma 4). La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto. È dunque necessario che nei regolamenti di istituto siano previste adeguate sanzioni secondo il criterio di proporzionalità, ivi compresa quella del ritiro temporaneo del telefono cellulare durante le ore di lezione, in caso di uso scorretto dello stesso. Laddove se ne ravvisi l'opportunità, “il Regolamento di Istituto potrà prevedere le misure organizzative più idonee atte a prevenire, durante le attività didattiche, il verificarsi del fenomeno di un utilizzo scorretto del telefonino””.
- 3) Gli apparecchi dovranno pertanto essere tenuti spenti durante le lezioni e collocati sulla cattedra o sopra un banco adiacente alla stessa o custodito in apposito armadietto/contenitore munito di chiave. Inoltre, **è fatto divieto assoluto inserire i “caricabatterie” dei telefoni cellulari nelle prese elettriche all'interno dell'Istituto.**
- 4) L'infrazione a tali norme autorizza il personale della scuola al ritiro del cellulare, o del caricabatterie, che saranno restituiti alla conclusione delle lezioni.
- 5) Il ripetersi dell'infrazione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari più severe (avviso alle famiglie, convocazione delle famiglie, note disciplinari, sospensione dalle attività didattiche).

ART. 36

RISPETTO PER LE STRUTTURE E LE ATTREZZATURE

Le strutture dell'Istituto sono un bene comune, pertanto tutti coloro che ne usufruiscono sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso e civile che consenta il corretto uso e la buona conservazione delle aule, dei bagni, della palestra, delle attrezzature e degli arredi.

È vietato imbrattarli con scritte o disegni e usarli in modo improprio o danneggiarli: la prima norma di educazione alla convivenza e alla collaborazione vuole che si lasci in buono stato tutto ciò di cui ci si è serviti e che si sa dover essere utilizzato anche dagli altri. Il mancato rispetto di cui sopra sarà oggetto di sanzioni disciplinari. Tale fattore sarà uno degli elementi a disposizione del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento.

ART. 37

CURA DELL'AULA

Ogni classe è responsabile per la propria aula, e deve quindi agevolare il compito del personale addetto alle pulizie lasciandola, alla fine delle lezioni, in condizioni decorose di ordine e di pulizia.

È, inoltre, opportuno, sia da parte degli studenti, sia da parte dei docenti e del personale ATA, segnalare tempestivamente qualsiasi disfunzione relativa alle strutture (impianto elettrico, termosifoni, infissi, banchi, sedie, ecc.) e all'igiene al fine di garantire una maggiore sicurezza per tutta la comunità scolastica ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni in materia di sicurezza.

È consentito affiggere alle pareti o sugli infissi materiali di natura didattica o fogli informativi, previo il permesso dei docenti, e purché ciò non comporti il danneggiamento delle strutture. In ogni caso, tale pratica non dovrà essere eccessiva e compromettere la pulizia e il decoro degli ambienti.

ART. 38

AMBIENTI COMUNI

Non è consentito agli studenti stazionare nei corridoi o sulle scale o nei servizi igienici. Il personale preposto al piano deve vigilare e segnalare eventuali anomalie o comportamenti scorretti.

ART. 39

CAMBIO D'ORA

Durante il cambio dell'ora, gli studenti non devono allontanarsi dall'aula e devono mantenere un comportamento corretto fino all'arrivo dell'insegnante.

I Collaboratori scolastici devono vigilare ai piani loro assegnati segnalando tempestivamente eventuali situazioni che possano rendere critica la sicurezza degli alunni, anche maggiorenni. Tutti i docenti sono tenuti a far rispettare la norma, richiamando se necessario gli studenti e sollecitandoli a rientrare in aula.

L'eventuale ripetersi di situazioni di comportamento indisciplinato va segnalato dal docente o dal coordinatore della classe, al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o al 1° Collaboratore, che accerterà i motivi e prenderà gli opportuni provvedimenti. In ogni caso, ciascuno studente che esca dall'aula con il permesso del docente, **non può recarsi in altre aule senza espressa richiesta del docente**. Tali fattori saranno elementi a disposizione sia del docente, per l'irrogazione di note disciplinari, sia del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento.

ART. 40

RICHIESTE DI ASSEMBLEE D'ISTITUTO

Per motivi organizzativi, le date e le modalità di svolgimento delle assemblee d'Istituto devono essere concordate col Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o col 1° Collaboratore e presentate di norma con cinque giorni di anticipo.

ART. 41

USCITE DIDATTICHE ED IMPEGNI DI APPROFONDIMENTO PROFESSIONALE

Tutte le uscite didattiche e gli impegni di approfondimento professionale devono essere autorizzati dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative attraverso apposita e preventiva domanda.

I Consigli di Classe, alla prima riunione annuale, dovranno elaborare una programmazione di massima delle uscite e degli impegni di approfondimento professionale per i mesi successivi.

Uscite o impegni di particolare interesse e non programmabili ad inizio d'anno si effettueranno previa autorizzazione del Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative e dovranno essere preventivamente comunicati agli alunni e ai docenti in orario. Il docente organizzatore scriverà sul registro elettronico di classe la comunicazione relativa con congruo anticipo di tempo, in modo da non confliggere con attività didattiche già programmate ed avendo cura, nei limiti del possibile, di variare i giorni della settimana in cui le nuove proposte didattiche andranno a collocarsi.

I genitori degli studenti minorenni firmeranno di volta in volta l'autorizzazione all'uscita sugli appositi moduli. Sarà cura del docente organizzatore raccogliere le autorizzazioni e consegnarle presso la segreteria didattica prima dell'iniziativa in questione.

Le uscite didattiche e/o le visite guidate rappresentano un "momento didattico-formativo" in cui la lezione non sarà svolta in aula, bensì nei luoghi oggetto di visita guidata o di uscita didattica. Tutti gli studenti raggiungeranno autonomamente i luoghi oggetto di visita guidata o di uscita didattica e al termine dell'attività raggiungeranno autonomamente le proprie abitazioni.

Gli alunni che non parteciperanno alle uscite e/o visite di cui sopra, in quanto sprovvisti di autorizzazione, NON potranno prendere parte alla lezione, dovendone giustificare l'assenza.

Durante le uscite di cui sopra con alunni con disabilità, sarà necessaria la presenza di un docente di sostegno, o di un docente dedicato e/o dell'assistenza specialistica. Il docente organizzatore dovrà individuarli e comunicarlo in vicepresidenza.

Uscite, visite, viaggi d'istruzione e scambi culturali sono regolamentati sul piano preventivo, cioè della presentazione delle domande e della documentazione occorrente, ovvero dei necessari requisiti, su quello del pagamento dell'anticipo e del saldo, sia su quello delle indicazioni da osservare e del comportamento da assumere, una volta lasciate Roma o la scuola.

Nel corso di uscite, visite, viaggi e scambi culturali gli studenti seguiranno le direttive impartite dai docenti o dal personale incaricato senza assumere iniziative autonome. In particolare, non dovranno allontanarsi dal gruppo o dall'albergo senza esplicita autorizzazione degli accompagnatori responsabili del viaggio, ovvero detenere bevande alcoliche e sostanze stupefacenti o psicotrope; tanto meno potranno farne uso. I genitori dovranno segnalare particolari condizioni psicofisiche dei figli, ovvero avvertenze cui prestare attenzione, sul modulo di autorizzazione.

Gli studenti non dovranno arrecare danni a persone o cose; attenersi al programma stabilito, agli orari previsti per gli appuntamenti, ai divieti e alle norme di sicurezza; mantenere un comportamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate; rispettare i compagni, gli accompagnatori, il personale addetto ai servizi, oltre che le attrezzature alberghiere, i mezzi di trasporto utilizzati, l'ambiente e il patrimonio storico-artistico ed enogastronomico; procedere in modo ordinato ed evitare atteggiamenti o rumori che arrechino disturbo ad

altri ospiti dell'albergo; portare sempre con sé un valido documento di identità, la tessera sanitaria, nonché l'indirizzo e il numero telefonico dell'albergo. Gli studenti saranno responsabili dei propri effetti personali (denaro, telefoni cellulari, indumenti etc.).

Nel caso di infrazioni a quanto sopra, dopo l'accertamento dei fatti occorsi, i responsabili o l'intero gruppo classe saranno chiamati a risponderne al Consiglio di Classe, anche ai fini disciplinari. In caso di gravi inosservanze delle stesse regole sarà valutata la possibilità di far proseguire o meno il viaggio o la visita allo/gli studente/i e, sentiti la famiglia e il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, potrà esserne disposto il rientro a carico dei responsabili.

I consigli di classe si attengono alla regola che i partecipanti a tutte le iniziative debbano essere pari o superiori ai 2/3 del gruppo classe e si riservano di sanzionare gravi mancanze disciplinari con il divieto di partecipazioni ai viaggi stessi (in tal caso il rapporto di 2/3 va ricalcolato sul totale degli aventi diritto). Infatti, *spetta al Consiglio di classe valutare l'opportunità della partecipazione ai viaggi di istruzione da parte degli studenti che abbiano subito provvedimenti disciplinari.*

Per l'organizzazione del viaggio dovrà essere garantita la presenza di docenti accompagnatori curricolari, di sostegno e i relativi supplenti e ove necessario dell'assistenza specialistica. Nel caso in cui non siano disponibili i docenti curricolari, potranno fungere da accompagnatori anche i docenti di altre classi. Inoltre, deve essere garantita la piena applicazione delle norme di sicurezza.

Eventuali comportamenti scorretti rappresentano uno degli elementi a disposizione del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento.

ART. 42

DISCIPLINA

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati dall'art. 25 all'art.39, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studio, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

I comportamenti scorretti di cui sopra (fatta eccezione per quanto riportato dal c. 11) rappresentano uno degli elementi a disposizione del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento.

ART. 43

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono previste - in rapporto alla gravità delle stesse - i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) Ammonizione verbale;
- 2) Ammonizione scritta e avviso alla famiglia;
- 3) Alla quinta ammonizione scritta, sarà irrogata una sospensione di un giorno dal Consiglio di Classe; per ulteriori cinque ammonizioni scritte sarà irrogata una sospensione di 2 giorni dal Consiglio di Classe; altre cinque ammonizioni scritte saranno sanzionate con una sospensione di 3 giorni dal Consiglio di Classe e così via.
- 4) Attività utili alla scuola anche in sostituzione, su richiesta dell'interessato, di provvedimenti disciplinari comminate per infrazioni lievi;
- 5) Riparazione del danno arrecato;
- 6) Sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza, a discrezione del Consiglio di Classe.

ART. 44

PRECISAZIONI GENERALI SUI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

- Per ammonizione scritta s'intende la nota sul registro elettronico con avviso a mezzo Segreteria;
- per riparazione del danno si intende la conciliazione nel caso di conflitti personali o di gruppo fra studenti, l'assunzione di responsabilità e il ripristino morale dell'altrui personalità nonché l'accettazione, da parte dell'offeso, dell'atto di riparazione;
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità rieducative e non determinano automatiche ricadute sulla valutazione del profitto (DPR 249/98 art. 4 comma 3).
- i provvedimenti disciplinari sono ispirati, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta, comunque, la possibilità di convertirli in attività a favore della Comunità scolastica;
- i provvedimenti disciplinari possono essere adottati, a seconda dei casi, da: Docente, Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o dal 1° Collaboratore, Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto (per sanzioni superiori ai 15 giorni).

ART. 45

LE NORME E I CRITERI GENERALI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

- La valutazione del comportamento degli alunni si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente.
- Qualunque infrazione al Regolamento d'Istituto o alle regole della condotta condivise dalla comunità scolastica rappresenta uno degli elementi a disposizione del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento sulla base della presenza di riscontri oggettivi che i docenti interessati sono tenuti a verbalizzare sul registro elettronico.
- Nel rispetto delle competenze dei singoli Consigli di Classe il voto di condotta terrà conto dei criteri di: assiduità, correttezza, responsabilità, partecipazione, interesse ed attenzione, discontinuità nella frequenza, note sul registro di classe, procedimenti disciplinari e sanzioni comminate dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d'Istituto.

La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di Classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta **la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo, cfr. DPR 235/07 e D.M. 5/2009.**

ART. 46

ABBIGLIAMENTO DEGLI STUDENTI DEL POLO LICEALE

Gli studenti dovranno presentarsi in Istituto con un abbigliamento consono all'ambito scolastico, evitando pantaloni corti, canotte, ciabatte, pantaloni strappati, in particolar modo per le studentesse sono da evitare magliette troppo corte e scollate e ogni altro tipo di indumento non adatto al contesto scolastico. Il ripetersi dell'infrazione comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari più severe (avviso alle famiglie, convocazione delle famiglie, note disciplinari, provvedimenti secondo il presente Regolamento).

I comportamenti di cui sopra rappresentano uno degli elementi a disposizione del Consiglio di Classe, in sede delle operazioni di scrutinio, per la determinazione del voto in comportamento.

ART. 47

ABBIGLIAMENTO DEI BAMBINI DELL'INFANZIA

È fatto obbligo ai bambini della scuola dell'infanzia di indossare a scuola l'uniforme scolastica per i seguenti motivi:

- 1) attraverso la divisa i bambini imparano l'uguaglianza;
- 2) essa dà un senso tangibile dell'appartenenza a un'istituzione;
- 3) grazie alla divisa differenziata nei colori della rispettiva sezione, i bambini sono più facilmente riconoscibili agli occhi delle insegnanti, in tutti quei momenti di condivisione di tempo e di spazio.

Pertanto, i bambini dell'Infanzia sono obbligati ad indossare la divisa durante le attività scolastiche.

LA DIRIGENZA E GLI ORGANI SCOLASTICI

ART. 48

COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative, nominato dal Gestore dell'Istituto, in coerenza con il profilo delineato nell'art. 25 del D. Lgs. 165/2001, dalla Circolare Ministeriale n. 31 del 18 marzo 2003 e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, assicura il funzionamento generale dell'Istituto; promuove l'esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto di apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa da parte delle famiglie.

ART. 49

COLLABORATORI DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

All'inizio di ogni anno scolastico, il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative di norma nomina un docente dell'Istituto con mansioni di affiancamento nella gestione di tutte le attività dell'istituzione scolastica, affidando ad esso la funzione di 1° Collaboratore che lo sostituisce nelle sue funzioni tutte le volte che si renderà necessario per delega verbale o scritta.

ART. 50

CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è costituito da 14 componenti: l'Ente Gestore, 5 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 3 rappresentanti dei genitori, 3 rappresentanti degli alunni, il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative.

Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali.

Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno dell'istituto che deve stabilire le modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri generali per la programmazione educativa; e) criteri per la programmazione e

l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; g) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto.

ART. 51

COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti si riunisce all'inizio di ogni anno scolastico e comunque almeno una volta a quadrimestre, nonché ogni qualvolta il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti (art. 7 D. Lgs 297/94). Il numero legale del C.d.D. è raggiunto con la presenza della metà più uno dei componenti (DPR 416/74). Le sue competenze sono quelle stabilite dall'art. 7 comma 2 del D. Lgs 297/94.

ART. 52

CONSIGLIO DI CLASSE

È composto dai docenti di ciascuna classe, da due rappresentanti degli alunni e da due dei genitori regolarmente eletti. È presieduto dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative o da un docente della classe delegato (Coordinatore della classe) che è responsabile dei lavori dello stesso e del verbale della riunione.

PERSONALE AMMINISTRATIVO E I COLLABORATORI SCOLASTICI

ART. 53

COMPITI

Il personale con la qualifica di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico (ATA) assolve, nel rispetto dei profili professionali propri della qualifica e del vigente CCNL, alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa e dal citato CCNL, in rapporto di collaborazione con il Coordinatore delle attività didattiche e con il personale docente.

ART. 54

AMBIENTE SCOLASTICO

Il personale è impegnato a rendere e conservare l'ambiente scolastico pulito ed accogliente.

ART. 55

PERSONALE DI SEGRETERIA

Il personale di Segreteria assicura la tempestività del servizio ed il rispetto dei tempi e delle procedure per il disbrigo delle principali pratiche.

ART. 56

ISCRIZIONE ALLE CLASSI E RILASCIO CERTIFICATI

La Segreteria didattica garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in tempi brevi. Quanto ai certificati, il rilascio è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria entro dieci giorni lavorativi; per quelli di iscrizione e frequenza, entro dieci giorni lavorativi; per quelli con votazioni, giudizi e/o estratti da atti d'Ufficio entro dieci giorni lavorativi.

ART. 57

CONTATTO TELEFONICO

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l'Ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.

ART. 58**DIRITTI DI SEGRETERIA****TARIFFARIO**

Codice	Causale	Costi
DS1	Quota iscrizione (valida per ogni ordine e grado)	€ 500,00
DS2	Costo corso annuale scuola infanzia – part-time	€ 4.000,00
DS3	Costo corso annuale scuola infanzia – full-time	€ 5.000,00
DS4	Costo corso annuale scuola sec. II grado – classi prime	€ 2.500,00
DS5	Costo corso annuale scuola sec. II grado – classi seconde	€ 3.500,00
DS6	Costo corso annuale scuola sec. II grado – classi terze	€ 3.700,00
DS7	Costo corso annuale scuola sec. II grado – classi quarte	€ 4.000,00
DS8	Costo corso annuale scuola sec. II grado – classi quinte	€ 4.500,00
DS9	Contributo Esame preliminare candidati privatisti	€ 3.500,00
DS10	Contributo Esame Idoneità per ogni anno recuperato	€ 700,00
DS11	Contributo pergamena e/o certificato sostitutivo	€ 100,00
DS12	Certificato Esami Idoneità	€ 100,00
DS13	Duplicati certificati	€ 50,00
Costo aggiuntivo per spedizione postale del certificato		€ 9,00
Costo aggiuntivo per spedizione postale della pergamena		€ 25,00
Imposta di bollo applicata ad ogni fatturazione		€ 2,00

ART. 59**PROTOCOLLO SANITARIO SCUOLA DELL'INFANZIA “MINERVA KIDS”**

All'interno della comunità scolastica è importante promuovere e tutelare la salute dei bambini attraverso una serie di interventi quali la prevenzione della diffusione delle infezioni.

Quindi, la prevenzione delle infezioni non dovrebbe basarsi solo sulle misure di controllo dei casi di malattia, ma anche e soprattutto sull'adozione di corretti comportamenti individuali e collettivi per evitare l'insorgenza di casi di malattia e la trasmissione ad altre persone. A tal riguardo la Scuola dovrebbe rappresentare un ambito importante (oltre a quello familiare) per radicare la cultura della salute e della sicurezza, intesa non tanto come un insieme di regole astratte o di norme prescrittive da seguire e rispettare, bensì come assunzione di corretti stili di vita da adottare in tutti i contesti sociali, ivi compresi gli ambienti educativi.

Il documento è pertanto strutturato al fine di formulare indicazioni precise e specifiche sulle modalità di comportamento da adottare in caso di malattia di un bambino frequentante la Scuola, sia da parte del personale in servizio che da parte della famiglia.

AMMISSIONE

All'atto di iscrizione del bambino all'anno scolastico è necessario che i genitori presentino un certificato medico del pediatra curante solo nei casi in cui il bambino sia affetto da particolari condizioni di salute, che possano richiedere interventi o specifiche attenzioni del personale docente o ausiliario. Al tal proposito si rimanda ai due paragrafi successivi, dedicati alla richiesta di somministrazione di farmaci "salva-vita" per specifiche patologie ed alla richiesta di dieta speciale per specifiche allergie/intolleranze alimentari.

I bambini con limitazioni funzionali temporanee (es. gessi) non sono ammessi alla frequenza scolastica a causa dell'impossibilità di garantire la loro incolumità così come quella dei compagni.

Si raccomanda ai genitori di:

- Non accompagnare i bambini a Scuola qualora presentino sintomi di malattia acuta in atto;
- Rispettare le regole igieniche per il buon vivere in comunità (unghie corte, capelli puliti e in ordine, vestiario pulito, igiene personale ben curata);
- Provvedere al controllo periodico dei cambi personali dei bambini e riconsegnarli il giorno successivo.

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI "SALVA-VITA"

Il personale scolastico non è autorizzato alla somministrazione di alcun tipo di farmaco. Fanno eccezione i farmaci cosiddetti "salva-vita" che possono essere somministrati ai bambini affetti da particolari patologie. In questi casi sono necessarie:

- L'autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale (ALLEGATO 1 - Modulo A);
- Il certificato medico compilato e firmato dal pediatra curante, che dispone il dosaggio del farmaco, le modalità di somministrazione e conservazione (ALLEGATO 1 - Modulo B).

I suddetti farmaci dovranno essere forniti alla Scuola da parte della famiglia.

RICHIESTA DI DIETA SPECIALE

I genitori sono tenuti a comunicare ad inizio anno scolastico (o in corso d'anno, qualora si tratti di una nuova diagnosi) la presenza di allergie o intolleranze alimentari nel proprio bambino. La richiesta di diete speciali dovrà pervenire alla Scuola tramite la consegna di certificato medico del pediatra curante in cui sia indicato l'alimento o gli alimenti che non devono essere somministrati al bambino (ALLEGATO 2).

ASSENZA

È obbligo dei genitori comunicare tempestivamente alla Scuola, tramite e-mail all'indirizzo infanzia@istitutominerva.it, l'assenza per malattia del proprio figlio. Si richiede inoltre di aggiornare successivamente la Scuola circa l'eventuale diagnosi di malattia infettiva effettuata dal pediatra curante, affinché si possano applicare gli eventuali provvedimenti necessari alla tutela della salute della comunità scolastica.

In tutti i casi di insorgenza di malattia infettiva nel proprio bambino (compresa la pediculosi e l'ossiuriasi), è obbligo dei genitori provvedere al ritiro dalla Scuola di tutti gli effetti personali.

Per quanto concerne le assenze dovute ad altri motivi rispetto alla malattia (es. motivi familiari, vacanza, vaccinazioni...), si prega comunque di avvisare la scuola.

ALLONTANAMENTO DALLA SCUOLA

Le condizioni di malattia per le quali è previsto l'allontanamento per i bambini fa riferimento alla seguente tabella:

MALATTIA e/o SINTOMATOLOGIA	CAUSA ALLONTANAMENTO	PERIODO MINIMO DI ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITÀ
FEBBRE	Temperatura ascellare pari o superiore 38°C o febbricola con temperatura ascellare inferiore a 38°C ma con segni di malessere	Osservazione per almeno 24 ore prima del rientro
DISSENTERIA	Tre scariche liquide	Osservazione fino a 24 ore dopo l'ultima scarica
EMESI	Uno o più episodi nella stessa giornata	Fino a guarigione clinica
CONGIUNTIVITE	Con secrezioni purulente	Fino a 24 ore dall'inizio della terapia o fino a guarigione clinica
OSSIURIASI	Intenso prurito perianale e/o presenza di parassiti nelle feci	Riammissione dal giorno successivo la somministrazione della terapia, trascorse le 24 ore
PEDICULOSI	Riscontro di pidocchi o lendini	Riammissione dal giorno successivo

		al trattamento senza la presenza di lendini
TOSSE DIFFICOLTÀ RESPIRATORIA	Tosse insistente. Presenza di respiro affannoso a riposo, con o senza febbre	Fino a guarigione
ESANTEMA/ERUZIONI CUTANEE	Se di esordio improvviso e non altrimenti motivato	Dipende dal tipo di malattia infettiva manifestata.

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI SALVAVITA
(LA PRESENTE RICHIESTA HA VALIDITÀ DI 1 ANNO SCOLASTICO)

I sottoscritti _____ e _____
Cognome e Nome Cognome e Nome

in veste di: ☐ genitori o ☐ soggetti esercenti la potestà genitoriale

di: _____
Cognome e Nome

nato a: _____ il: _____

sezione: _____

essendo il minore affetto da: _____
Riportare la patologia diagnostica dal medico
e constatata l'assoluta necessità,

CHIEDONO

la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei farmaci come da allegata autorizzazione

medica rilasciata in data _____ dal Dott. _____

Si precisa che la somministrazione del farmaco è eseguibile anche da personale non sanitario di cui si autorizza fin d'ora l'intervento.

Data, _____

Firme

**PRESCRIZIONE – AUTORIZZAZIONE DEL MEDICO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI
FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO IN CASO DI EMERGENZA
(Pediatria di libera scelta, Medico di Medicina generale, Specialista)**

Cognome _____ Nome _____
nato a: _____ il _____
residente a _____ in Via\Piazza _____
sezione _____ affetto da _____
(Riportare la patologia diagnostica)

Vista la richiesta dei genitori (o altri esercenti la responsabilità genitoriale) Constatata l'ASSOLUTA NECESSITÀ di somministrazione Verificata la fattibilità della somministrazione anche da parte di personale NON sanitario Considerato che la somministrazione del farmaco, anche in assenza del disturbo diagnosticato, non comporta effetti dannosi

SI PRESCRIVE E SI AUTORIZZA

La somministrazione del farmaco di seguito indicato, da parte di personale NON sanitario, in ambito ed in orario scolastico

Nome commerciale del farmaco _____

Dose e Modalità di somministrazione:

Modalità di conservazione:

Descrizione dei sintomi/dell'evento che richiedono la somministrazione del farmaco:

Data,

Timbro e firma del Medico Curante

ALLEGATO 2

CERTIFICATO CON LE INDICAZIONI NECESSARIE PER DIETE SPECIALI AI FINI DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA

Data _____

Si certifica che il bambino _____

Nato a _____ il _____

presenta:

ALLERGIA ALIMENTARE (specificare)

INTOLLERANZA ALIMENTARE (specificare)

CELIACHIA

MALATTIA METABOLICA/DEFICIT ENZIMATICO (specificare)

ALTRA PATOLOGIA (specificare)

Si richiede pertanto una DIETA PRIVA DEI SEGUENTI ALIMENTI:

DURATA DELLA DIETA SPECIALE:

Intero ciclo scolastico (solo in caso di condizioni permanenti)

Intero anno scolastico

n. _____ mesi

Timbro e firma del Medico Curante

(Da compilarsi a cura del medico curante in tutte le sue parti)

Il Gestore dell'Istituto
Dott.ssa Valentina Piemonte

Il Coordinatore delle Attività Didattiche
Prof. Giovanni Lestini